



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, PREMI E CONTRIBUTI E DELL'USO DEL GONFALONE**

### **ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)**

1. La Città Metropolitana di Genova assicura la propria presenza istituzionale nel contesto sociale del territorio, per le finalità stabilite dello Statuto nei campi di attività di proprio interesse.
2. Il presente regolamento disciplina le principali attività di carattere istituzionale finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio della Città Metropolitana di Genova, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo, della sua presenza e della sua immagine nel contesto sociale - a livello locale, nazionale ed internazionale - per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Le norme contenute nel Regolamento sono finalizzate, in particolare, a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini, contributi, vantaggi economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 7/8/1990, n.241.
4. Il Regolamento non si applica a forme contributive che conseguono la stipulazione di convenzioni che regolano i rapporti finanziari tra la Città Metropolitana e i soggetti convenzionati e a contributi, agevolazioni, fruizione di beni mobili e immobili disciplinati da apposite disposizioni legislative o regolamentari.

### **ARTICOLO 2 (Patrocini)**

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione formale, concessa dal Sindaco della Città Metropolitana di Genova con proprio atto, di utilizzazione dello stemma della Città Metropolitana di Genova.
2. Il patrocinio costituisce attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative che coinvolgano tutto o parte del territorio provinciale, che abbiano ricaduta sulla comunità metropolitana e che siano ritenute meritevoli per la rilevanza del soggetto proponente siano essi Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche o private. Il patrocinio viene concesso per iniziative che abbiano finalità sociali, culturali, morali, educative, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
3. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe od affini e non possono essere accordati in via permanente od utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
4. Le iniziative devono essere:
  - a) essere senza scopo di lucro; quando è prevista la quota di iscrizione, questa dovrà essere esclusivamente riservata per la copertura delle spese;
  - b) essere pubbliche, cioè aperte al pubblico e accessibili alla generalità dei cittadini, anche previa prenotazione perché in numero chiuso;
  - c) nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, garantire la pluralità degli interventi e assicurare il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi.

5. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale purché presentino un contenuto o degli obiettivi d'interesse per la Città Metropolitana di Genova.
6. La concessione di patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa il logo della Città Metropolitana di Genova e la dicitura "con il patrocinio della Città Metropolitana di Genova".
7. Dell'avvenuta concessione o del diniego del patrocinio viene data tempestiva comunicazione al richiedente.
8. La concessione del patrocinio non comporta per l'Ente l'erogazione di contributi, la partecipazione alle spese organizzative dell'iniziativa patrocinata, o altre spese.

### ARTICOLO 3 (Richiesta di patrocinio)

1. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante sono inviate al Sindaco Metropolitano, di norma, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e devono illustrare nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle iniziative.
2. Il soggetto interessato deve richiedere il patrocinio mediante apposita istanza da consegnare o far pervenire all'Ente a mezzo posta ordinaria, oppure via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale.
3. Alla richiesta va allegato:
  - a) una descrizione del soggetto richiedente e della sua attività;
  - b) la motivazione e gli obiettivi dell'iniziativa;
  - c) il programma di massima dell'iniziativa, la data, il luogo dove si svolge, la sua durata, etc.;
  - d) l'elenco di eventuali partecipanti.

### ARTICOLO 4 (Uso dello stemma)

1. I soggetti beneficiari del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma della Città Metropolitana di Genova.

### ARTICOLO 5 (Ritiro del patrocinio)

1. La Città Metropolitana di Genova non assume responsabilità alcuna in merito a particolari situazioni in cui si vengano a trovare i soggetti richiedenti né in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha concesso il patrocinio.
2. La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono ricadere negativamente sull'immagine dell'Ente.
3. La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine in ogni caso di non corretto utilizzo e nel caso di utilizzo non autorizzato.

### ARTICOLO 6 (Gonfalone)

1. Il Gonfalone della Città Metropolitana è conservato presso la sede istituzionale della Città Metropolitana di Genova.

2. Il Sindaco Metropolitano stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali la Città Metropolitana è depositaria.
3. L'uso del Gonfalone è autorizzato dal Sindaco Metropolitano. E' possibile richiedere la partecipazione del Gonfalone per cerimonie istituzionali ed eventi, inoltrando apposita richiesta alla Segreteria del Sindaco metropolitano.

#### ARTICOLO 7 (Rappresentanza)

1. Allo scopo di perseguire un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, la Città Metropolitana di Genova partecipa a manifestazioni o iniziative in cui risulti fra gli Enti organizzatori o promotori. In particolare in occasione di:
  - a) inaugurazioni di opere pubbliche;
  - b) cerimonie istituzionali, manifestazioni, commemorazioni, ricorrenze, deposizione corone, imbandieramenti;
  - c) onoranze funebri in occasione di esequie di stato o decesso di personalità esterne all'Ente;
  - d) organizzazione e partecipazione a convegni, tavole rotonde, mostre ed altre manifestazioni nell'interesse dell'Ente.

#### ARTICOLO 8 (Premi, coppe, targhe)

1. La concessione di targhe, coppe o premi spetta al Sindaco metropolitano ed è subordinata all'esistenza di un apposito stanziamento in bilancio per l'anno in corso o di giacenze di magazzino.
2. Le iniziative per le quali può essere concessa una targa, una coppa o un premio sono quelle indicate all'articolo 2, comma 4.
3. I soggetti richiedenti sono esclusivamente associazioni operanti nei settori di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Per le modalità di richiesta si applica quanto previsto dall'articolo 3.

#### ARTICOLO 9 (Contributi in denaro o altri benefici economici)

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate nel bilancio di previsione compatibilmente con la necessità di garantire prioritariamente i servizi di competenza dell'Ente.
2. Qualora la Città Metropolitana risulti creditrice nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
3. Per la concessione dei contributi si procede previo bando.
4. Il bando deve rispettare i seguenti criteri:
  - a) i contributi possono essere concessi esclusivamente per iniziative, a favore della collettività, che devono rientrare nelle funzioni fondamentali della Città Metropolitana che si intende valorizzare per l'anno in corso;
  - b) beneficiari possono essere solo soggetti pubblici o privati che non perseguono scopo di lucro;

- c) le iniziative devono prevedere la gratuità delle prestazioni rese, ammettendosi unicamente l'eventuale pagamento, da parte dell'utenza, di un modesto contributo a titolo di rimborso spese;
  - d) il bando deve determinare eventuali spese non finanziabili, oltre a quelle per ristrutturazioni sedi, spese di funzionamento, spese per il personale;
  - e) il contributo non può essere maggiore del 50% della spesa dell'iniziativa;
  - f) il contributo in denaro può essere erogato unicamente a rendiconto;
  - g) viene previsto un termine di decadenza del contributo per mancato rendiconto, in difetto vale quello di dodici mesi dalla data di concessione.
5. Il bando deve, inoltre, prendere in considerazione tutti o taluni degli elementi di valutazione seguenti:
- a) la natura dell'attività svolta dal richiedente, a carattere sostitutivo, integrativo o complementare rispetto a quella della Città metropolitana;
  - b) l'entità del contributo richiesto rispetto all'importo complessivo;
  - c) le capacità economiche – organizzative ed esperienze maturate dal richiedente;
  - d) il livello di autonomia finanziaria;
  - e) la presenza di contributi, in qualunque forma concessi, da parte di soggetti pubblici o privati;
  - f) la diffusione sul territorio;
  - g) il rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
  - h) il carattere di originalità o di innovatività dell'iniziativa.
6. Il bando deve prevedere la costituzione di una Commissione, formata da dirigenti e funzionari dell'Ente, con il compito di valutare le richieste pervenute e di stilare una graduatoria.

#### ARTICOLO 10

(Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione)

- 1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dalla Città Metropolitana, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale sul sito dell'Ente dell'Albo dei beneficiari, ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 2. Sono a carico del Dirigente competente per materia tutti gli altri adempimenti previsti dalla legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### ARTICOLO 11

(Norme finali)

- 1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogato il "Regolamento sui criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti pubblici e privati ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 65/prot. 4455 del 2 luglio 1996 ed ogni altra disposizione non compatibile con la presente disciplina.